

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3235

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATRIA, ALLOCCA, ANDREOLI, ARMELLIN, BAMBI, BOFFARDI, BONFERRONI, BORTOLANI, BOVA, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI, CARLOTTO, CASATI, CATTANEI, CERIONI, CONTU, DAL CASTELLO, DEL RIO, FALCONIO, FELICI, FERRARI SILVESTRO, FONTANA ELIO, GAROCCHIO, IANNIELLO, LAFORGIA, LAGANA, LATTANZIO, MANFREDI MANFREDO, MANTELLA, MARABINI, MENSORIO, MEROLLI, NAPOLI, PAVONE, PEZZATI, PICANO, PICCOLI MARIA SANTA, PISICCHIO, PUCCI, QUIETI, ROCELLI, ROSSI, RUBINO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, SANESE, SANGALLI, SCAIOLA, SILVESTRI, SINESIO, TANCREDI, TANTALO, TASSONE, TOMBESI, VECCHIARELLI, VINCENZI, VISCARDI, ZANFORLIN, ZOPPI, ZUECH, ZURLO

Presentata il 5 marzo 1982

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto come tutto ciò che concerne la materia pensionistica costituisce oggi oggetto di rilevante attenzione da parte delle forze politiche, del Governo, del Parlamento e dei lavoratori.

Gli indirizzi di una riforma complessiva alla quale — è noto — tutti tendono vanno evidenziando posizioni spesso divergenti e linee di tendenza non facilmente omogeneizzabili almeno nel breve periodo.

La consapevolezza di ciò induce — senza che l'iniziativa significhi rinuncia ad

un intervento globale — a cercare di porre rimedio ad aspetti particolari della normativa in vigore che più di altri sono causa di gravi ed ingiustificate storture e motivo di un contenzioso defatigante.

Intendiamo qui a tal proposito richiamare l'attenzione sul disposto di cui agli articoli 88 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, relativo all'approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Il primo di detti articoli stabilisce la misura della pensione di reversibilità ed il secondo regola l'indennità integrativa speciale. Ed è dal combinato disposto dai citati articoli nel caso non infrequente di coniuge superstite lavoratore con prole minorenni che emergono conseguenze di grave ingiustizia nei confronti dei predetti beneficiari.

Dispone infatti l'articolo 88 alla lettera c) che al coniuge superstite con orfani minorenni compete il seguente trattamento rapportato alla pensione diretta: con un orfano 60 per cento, con due 65 per cento, con tre 70 per cento, con più di tre 75 per cento e precisa che « quando il coniuge superstite vive separato da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrono orfani oppure figli di precedente matrimonio del dante causa, la pensione viene ripartita nel modo seguente: 40 per cento al coniuge superstite e il rimanente, calcolato come nella precedente lettera c), diviso in parti uguali fra tutti gli orfani... *omissis...* » mentre l'articolo 99 — stabilito che se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi spetta una sola indennità integrativa speciale da ripartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi — ne dispone la sospensione nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita.

Da ciò consegue un trattamento complessivo più favorevole in caso di pensione ripartita stante inoltre il correttivo apportato dall'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per il quale « l'indennità integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve, comunque, essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti ». In sostanza il coniuge superstite lavoratore se convivente con figli minori ha diritto alla sola pensione, mentre allo stesso coniuge con figli minori non conviventi — ovvero con orfani maggiorenni inabili oppure figli di precedente matrimo-

nio del dante causa — compete parte della pensione ed eventualmente (se questa non supera il minimo INPS) parte della indennità integrativa speciale per sé e l'altra parte della pensione e parte dell'indennità integrativa speciale per gli orfani.

L'ingiustizia insita in tale normativa risulta palese e non abbisogna di essere ulteriormente approfondita.

La consistenza sempre più significativa che va assumendo l'indennità integrativa speciale (oggi questa è pari a lire 364.651 mensili) induce ad un'ulteriore riflessione circa le norme che ne regolano l'attribuzione.

L'istituto della sospensione, così come sopra illustrato, determina una riduzione del trattamento complessivo nella quasi generalità dei casi non più modificabile. Il coniuge superstite lavoratore sarà in futuro pensionato per cui il diritto al beneficio di cui qui ci si occupa non sussisterà mai, anzi con il collocamento a riposo l'interessato potrà subire un ulteriore danno in quanto non sarà più applicabile nei suoi confronti neppure il correttivo di cui al citato articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (minimo INPS garantito).

Ora pare di poter correttamente ritenere che le sostanziali preoccupazioni del legislatore siano sempre state in materia le seguenti:

1) evitare che una stessa « radice pensionistica » dia luogo al pagamento di due indennità integrative speciali in misura intera (pensioni ripartite);

2) garantire una sola indennità integrativa speciale a favore di titolari di più trattamenti.

Ciò stante appare, nel rispetto dei principi sopra indicati, più consoni alla giustizia sostanziale consentire il consolidamento dell'indennità integrativa speciale a favore del pensionato compartecipe in possesso dei requisiti di legge. Volendo poi garantire il minimo INPS (articolo 17 legge 21 dicembre 1978, n. 843) al compartecipe sprovvisto dei requisiti di legge è d'uopo che tale diritto venga riconosciu-

to sia nel caso che questi risulti titolare di un trattamento d'attività (come oggi avviene) sia nel caso che risulti in godimento di altra pensione; il consolidamento avverrebbe così solo per la parte residua dell'indennità integrativa speciale.

Si tratterebbe praticamente di attribuire l'intera indennità integrativa speciale al compartecipe in possesso dei requisiti di legge per usufruirne deducendo da questa il solo importo eventualmente necessario al raggiungimento del minimo INPS da parte dell'altro compartecipe privo dei requisiti. Ciò comunque senza mai superare l'importo complessivo dell'assegno accessorio di cui qui ci si occupa.

Un'ulteriore ed ultima considerazione è necessario effettuare sull'argomento con riguardo all'aspetto « esercizio del diritto a pensione ».

Secondo la corrente interpretazione l'attuale normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, modificata per quanto concerne il diritto a pensione del vedovo dalla legge n. 903 del 1977 nel senso di equiparazione di questo alla vedova in ordine ai requisiti per il diritto alla pensione di reversibilità, colloca il coniuge nella posizione di avente diritto *ex lege*, nel senso che contrariamente ad altri potenziali beneficiari (genitori, orfani maggiorenni inabili, collaterali) non sussisterebbe per cui l'onere della domanda in quanto la concessione avviene senza l'adozione di provvedimento formale in base ai dati risultanti nel decreto di liquidazione della pensione diretta previo accertamento della inesistenza di separazione personale per colpa.

Tale interpretazione comporta conseguenze economiche fortemente negative — sempre per il combinato disposto degli articoli 88 e 99 — proprio nei confronti del coniuge superstite lavoratore e degli orfani minori.

Infatti, stante la consolidata giurisprudenza per la quale la « mancanza » del

soggetto del diritto alla pensione di reversibilità condizionante l'esercizio del diritto di altro soggetto si realizza anche nell'ipotesi in cui il primo pur essendo in possesso dei requisiti di legge ometta di far valere il proprio diritto alla pensione non assolvendo l'onere della domanda amministrativa, al coniuge superstite non è consentito un atteggiamento di inerzia in tal senso idoneo a far riconoscere ai soli orfani minori il trattamento di quiescenza. E non paia inipotizzabile un interesse del coniuge superstite lavoratore in tal senso in quanto il riconoscimento del diritto ai soli orfani minorenni pur traducendosi in una minore misura di « pensione » dà luogo ad un trattamento complessivo ben più favorevole rispetto a quello così come oggi ripartito per l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale in misura intera.

La Corte dei conti, per altro, in recenti decisioni (da ultima dec. n. 40072 del 29 maggio 1979) ha accolto la tesi « dell'inerzia » del coniuge superstite tale da far attribuire la pensione ai soli orfani minori, ciò peraltro nella considerazione che l'onere della domanda amministrativa laddove non osservato non comporta decadenza dal diritto, il coniuge infatti può sempre produrre domanda di pensione di reversibilità.

Certamente consentire come in precedenza illustrato e di seguito proposto il consolidamento dell'indennità integrativa speciale a favore del compartecipe in possesso dei requisiti di legge dà luogo ad un risultato complessivo economicamente più interessante, ma ciò non esclude che per motivi soggettivi diversi o per il modificarsi in futuro delle situazioni il coniuge superstite possa preferire non essere titolare di pensione in concorso con gli orfani.

Tutto ciò posto al fine di regolamentare in modo più organico e corretto la materia, si propone il seguente articolato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è così modificato:

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora con il coniuge superstite concorrano orfani minorenni o maggiorenni oppure figli di precedente matrimonio del dante causa la pensione viene ripartita nel modo seguente: 40 per cento al coniuge superstite e il rimanente, calcolato come nella precedente lettera c), diviso in parti uguali fra tutti gli orfani ».

Dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

« Al coniuge superstite con orfani minorenni coesistenti è data facoltà di chiedere la reversibilità di pensione solo a favore di questi. In tal caso la pensione verrà calcolata come nella lettera b) di cui al primo comma.

Si procede analogamente qualora la istanza sia presentata dai soli orfani maggiorenni aventi diritto.

Nei casi di cui ai precedenti commi non si verifica decadenza dal diritto nei confronti del coniuge il quale può sempre produrre domanda ed ottenere la pensione con decorrenza dal giorno successivo a quello di presentazione se trascorsi due anni dalla data del decesso del dante causa ovvero dal giorno successivo a quello dell'evento se entro i due anni.

L'attribuzione della pensione al coniuge comporta la rideterminazione del beneficio in godimento dell'orfano secondo le norme di cui al secondo comma del presente articolo.

I titolari di trattamenti già attribuiti possono optare in qualsiasi momento per l'applicazione nei loro confronti delle norme di cui al presente articolo.

L'esercizio della facoltà di cui al sesto comma ovvero l'opzione di cui al decimo comma non hanno effetto definitivo potendosi in qualsiasi momento riattribuire la pensione ripartita a domanda con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa ».

ART. 2.

Gli effetti dell'istanza di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dalla presente legge si producono con decorrenza dal giorno successivo a quello di decesso del dante causa qualora non siano trascorsi due anni dall'evento, in caso contrario dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge se presentata entro un anno.

ART. 3.

L'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, è così modificato:

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi spetta una sola indennità integrativa speciale da ripartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi. Se uno dei compartecipi non ha diritto, ai sensi dei commi successivi, all'indennità integrativa speciale questa — fatti salvi gli effetti dell'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 — si consolida a favore degli altri ».

Dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:

« L'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, trova applicazione anche coesistendo due trattamenti pensionistici a favore di uno stesso beneficiario ».

ART. 4.

I provvedimenti di diniego di attribuzione della pensione, richiesta ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dalla presente legge sono, a richiesta, sottoposti a riesame amministrativo e la decorrenza della conseguente concessione è stabilita in base alla data della esistente specifica istanza rapportata a quella di decesso del dante causa a norma dell'articolo 88, ottavo comma.

Le domande di riesame dovranno essere prodotte entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.